



CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA

PROPOSTA DI LEGGE

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI:

Francesco BRUZZONE

Franco ORSI

Nicola ABBUNDO

Gabriele SALDO

Franco ROCCA

Alessio SASO

Giovanni MACCHIAVELLO

Matteo MARCENARO

Gino GARIBALDI

Avente ad oggetto:

**“PRELIEVO IN DEROGA DELLA SPECIE STORNO (STURNUS VULGARIS)
E FRINGUELLO (FRINGILLA COELEBS) PER LA STAGIONE VENATORIA
2008/2009 ”.**

Genova, 11 febbraio 2008

PDL: “PRELIEVO IN DEROGA DELLA SPECIE STORNO (STURNUS VULGARIS) E FRINGUELLO (FRINGILLA COELEBS) PER LA STAGIONE VENATORIA 2008/2009”.

RELAZIONE

Con la presente proposta di legge si intende fare chiarezza in merito alla corretta applicazione della Direttiva comunitaria n. 79/409 del 2 aprile 1979, in quanto l'attuale quadro normativo abbisogna di urgenti interventi finalizzati, in sede regionale, a dare corretta applicazione alla presente normativa comunitaria.

Per inquadrare correttamente il problema, giova ricordare che la Direttiva 79/409/CEE – chiamata “Direttiva Uccelli” – si prefigge la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico sul territorio dell'UE, ma prevede che alcune specie possano essere normalmente cacciate (sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea del 7 marzo 1996 C-118/94, nonché parere della Comunità UE – DG XI trasmesso in data 9.9.1997 allo Stato italiano), nel quadro della legislazione nazionale dei singoli Paesi membri, a seconda del loro reale livello di popolazione, della distribuzione geografica e del loro tasso di riproduzione.

Inoltre, tra i *considerando* che precedono il testo della Direttiva stessa, il Consiglio dell'Unione Europea esplicitamente riconosce la necessità di prevedere deroghe alle misure di conservazione proposte dalla stessa Direttiva, tenendo conto dell'importanza economica, sociale ed anche ricreativa che possono avere talune situazioni particolari.

Vale a dire che, nonostante il prioritario ed irrinunciabile obiettivo di conservazione, il legislatore comunitario è consapevole dell'esigenza, in taluni casi, di preventivare interventi per attuare prelievi di alcune specie e contenerne il livello di popolazione poiché potenzialmente “dannose” in campo agricolo, o per esigenze di tipo scientifico, culturale e sociale.

Per questo, l'art. 9 della Direttiva 79/409/CEE prevede esplicitamente che ogni Stato membro dell'Unione europea abbia il diritto, in certe circostanze, di concedere una deroga specifica rispetto alla protezione di una specie selvatica.

A livello comunitario, il quadro legislativo lascia ampie possibilità d'azione ai singoli Paesi membri, configurando nel prelievo in deroga uno strumento di difesa rispetto a pericoli di

carattere ecologico, economico e sanitario, nonché un mezzo di considerazione dei bisogni culturali e tradizionali della collettività europea.

Alla luce di tali premesse occorre considerare che l'esercizio venatorio oggetto della presente proposta di legge è riconducibile al concetto di "sfruttamento giudizioso", ossia ad un impiego misurato per utilizzazioni espressamente ammesse nonché l'esercizio del prelievo delle specie indicate nell'articolato non comporta alcuna minaccia per la sopravvivenza delle popolazioni considerate, non sussistendo alcun rischio per le stesse in relazione alla specifica attività, così messa in atto secondo le modalità descritte in allegato, coniugandosi in modo perfettamente soddisfacente il concetto di "piccola quantità" con quello di "sfruttamento giudizioso" per identificare i limiti del prelievo, atteso che la consistenza delle popolazioni interessate all'interno dell'areale del Paleartico Occidentale è stabile, come riportato nella più recente e specifica letteratura scientifica.

Per queste ragioni, in premessa richiamate, si prospetta la necessità di intervenire con la presente proposta di legge

REGIONE LIGURIA

PRELIEVO IN DEROGA DELLA SPECIE STORNO (STURNUS VULGARIS) E FRINGUELLO (FRINGILLA COELEBS) PER LA STAGIONE VENATORIA 2008/2009

Articolo 1 (Finalità)

1. La presente legge regionale detta disposizioni per il prelievo in deroga ai sensi dell'articolo 9 della Direttiva Comunitaria n. 79/409 del 02 aprile 1979 e successive modifiche ed integrazioni e della legge regionale n. 35 del 31 ottobre 2006 per la stagione venatoria 2008/2009.

Articolo 2 (prelievo)

1. il prelievo è autorizzato ai cacciatori in possesso del tesserino venatorio regionale che ne facciano esplicita richiesta all'Amministrazione provinciale di competenza e che risultino in possesso di un apposito timbro di autorizzazione apposto sul tesserino venatorio regionale da parte della Provincia anche tramite gli Ambiti territoriali di caccia o i Comprensori alpini.
2. gli autorizzati al prelievo in deroga dovranno annotare specie ed abbattimenti negli spazi bianchi del tesserino regionale e dovranno riconsegnare il tesserino alle Province entro il 31 marzo 2008

3. le modalità del prelievo per la specie storno (*sturnus vulgaris*) ai sensi della lettera g) dell'articolo 2 comma 1 della L.R. n. 35 del 31 ottobre 2006 sono riportate all'allegato 1, che fa parte integrante della presente legge.
4. le modalità del prelievo della specie fringuello (*fringilla coelebs*) ai sensi della lettera g) dell'articolo 2 comma 1 della L.R. n. 35 del 31 ottobre 2006 sono riportate all'allegato 2, che fa parte integrante della presente legge.

Articolo 3 (controlli)

1. la vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli agenti di Polizia provinciale, al Corpo forestale dello Stato nonché alle guardie ecologiche.
2. Le Amministrazioni provinciali dovranno inviare entro il 30 aprile 2009 i dati degli abbattimenti riportati sui tesserini alla Regione che provvederà a sua volta a trasmetterli alle autorità competenti nei modi e tempi previsti dalle normative in vigore.

Articolo 4 (dichiarazione d'urgenza)

1. la presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Liguria.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Allegato 1 (articolo 2 comma 3)

SPECIE	LIMITE MASSIMO DI PRELIEVO GIORNALIERO PER CACCIATORE	LIMITE MASSIMO DI PRELIEVO STAGIONALE PER CACCIATORE	TEMPI	LUOGHI DI PRELIEVO	MEZZI	CONTROLLI	MODI DI PRELIEVO
	N° UCCELLI	N° UCCELLI		TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE	FUCILE A CANNA LISCIA CON NON PIU' DI TRE COLPI	GUARDIE VENATORIE PROVINCIALI E/O GUARDIE FORESTALI E/O GUARDIE ECOLOGICHE	1) DA APPOSTAMENTO O FISSO O TEMPORANEO 2) IN FORMA VAGANTE
STORNO	10	100	05 OTTOBRE 31 GENNAIO	SI	SI	SI	1-2

Allegato 2 (articolo 2 comma 4)

SPECIE	LIMITE MASSIMO DI PRELIEVO GIORNALIERO PER CACCIATORE	LIMITE MASSIMO DI PRELIEVO STAGIONALE PER CACCIATORE	TEMPI	LUOGHI DI PRELIEVO	MEZZI	CONTROLLI	MODI DI PRELIEVO
	N° UCCELLI	N° UCCELLI		TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE	FUCILE A CANNA LISCIA CON NON PIU' DI TRE COLPI	GUARDIE VENATORIE PROVINCIALI E/O GUARDIE FORESTALI E/O GUARDIE ECOLOGICHE	1) DA APPOSTAMENTO O FISSO O TEMPORANEO 2) IN FORMA VAGANTE
FRINGUELLO	5	20	05 OTTOBRE 31 DICEMBRE	SI	SI	SI	1-2